LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI

Aspetti problematici, spunti di riflessione e prospetti operativi

di Vito Dulcamare

Il prossimo 2 aprile (essendo il 31 marzo sabato) scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione relativa anche ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuate dai soci, unitamente alla comunicazione dei beni di impresa concessi in godimento ai soci e ai familiari dell'imprenditore.
La disciplina relativa a tale comunicazione non è del tutto chiara ed è resa ancor più complicata da una risposta recentemente fornita dall'Agenzia delle entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata.
Nel presente pezzo si cercherà di analizzare quali sono le questioni ancora irrisolte che meritano un approfondimento da parte della stessa Agenzia delle entrate, fornendo anche una serie di indicazioni operative (acquisizione dati, prospetti...).

La normativa di riferimento

Il comma 36-septiesdecies, aggiunto in sede di conversione all'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011, prevede quanto segue:

> L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Pur non essendo prevista una specifica modalità di controllo dei finanziamenti e delle capitalizzazioni in quanto la norma si limita ad affermare il potere dell'Agenzia di effettuare controlli sistematici, con Provvedimento n. 166485 del 16 novembre 2011 l'Agenzia delle entrate ha esteso l'obbligo di comunicare i beni di impresa concessi in godimento ai soci e ai familiari dell'imprenditore anche ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni in relazione ai quali la norma non prevede alcun onere a carico delle società.
In ogni caso, si può ragionevolmente ritenere che la richiesta dell'Agenzia sia del tutto legittima in considerazione del fatto che l'art. 7 del DPR n. 605/1973 (in materia di anagrafe tributaria) prevede un simile potere in capo all'Agenzia,

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

peraltro già esercitato dall'Agenzia anche in relazione ai contratti di leasing e alle operazioni di noleggio; infatti, la citata norma prevede che:

> Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.

Un qualche profilo di illegittimità potrebbe, però, sussistere in relazione alla decorrenza dell'obbligo in quanto la norma che introduce il controllo dei finanziamenti e delle capitalizzazioni si applica, come prevede il successivo comma 36-duodevicies, "*a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*", cioè dal 2012, mentre il punto 1.3 del predetto Provvedimento prevede che la comunicazione vada presentata anche per le operazioni realizzate nel corso del 2011 e per quelle in essere nel periodo di imposta in corso alla data del 17 settembre 2011.

Operazioni rilevanti

Nella prassi si riscontrano varie tipologie di versamenti, fra loro alquanto differenziati in quanto a finalità e utilizzi, tutti caratterizzati, però, dalla circostanza di rappresentare somme di denaro trasferite dai soci alla società, ancorché diversamente appostate nel bilancio, come indicato di seguito:

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI DA PARTE DEI SOCI A FAVORE DELLA SOCIETA'			
APPOSTAZIONE IN BILANCIO		VOCE	TIPOLOGIA
A I	NETTO	CAPITALE SOCIALE	CONFERIMENTI
A II	NETTO	RISERVA DA SOVRAPPREZZO	VERSAMENTI
A VII	NETTO	VERSAMENTO A FONDO PERDUTO	VERSAMENTI
		VERSAMENTO IN CONTO AUMENTO CAPITALE	
		VERSAMENTO IN CONTO FUTURO AUMENTO CAPITALE	
A IX	NETTO	COPERTURA PARZIALE PERDITA DI ESERCIZIO	VERSAMENTI
D 3	PASSIVO	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	FINANZIAMENTI

Di ognuna di tali voci si indicherà, nel proseguo, il relativo trattamento ai fini della comunicazione.

Le operazioni precedenti al 2011

Se, dunque, come si è visto in precedenza, nonostante l'entrata in vigore prevista per il 2012, l'Agenzia ha ritenuto, con il citato Provvedimento, di estendere l'obbligo della comunicazione anche alle operazioni del 2011, emerge in ogni caso la necessità di individuare con precisione l'ambito di applicazione della norma in quanto il Provvedimento fa riferimento a due distinte fattispecie e precisamente:

- finanziamenti o capitalizzazioni realizzate nel corso del 2011,
- finanziamenti o capitalizzazioni sussistenti nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011.

Al riguardo, durante un recente incontro con la stampa specializzata, è stato posto il seguente quesito al quale l'Agenzia ha risposto come sotto riportato.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Domanda
Il provvedimento del 16 dicembre 2011 prevede l'obbligo di comunicare anche finanziamenti e versamenti dei soci. La prima parte dell'articolo fa riferimento a quelli "realizzati" nel periodo di imposta, mentre la seconda parte, relativa all'esercizio 2011, si riferisce a quelli "in corso". Mentre dal 2012 sembra chiaro che vadano comunicati gli apporti effettuati nell'anno, per quelli del 2011 non si capisce se occorre comunicare il dato del periodo oppure il totale dei versamenti effettuati fino a tale periodo. I finanziamenti e i versamenti devono essere segnalati per l'intero ammontare oppure solo per la quota parte riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento ai soci?
Risposta dell'Agenzia
Per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011. **In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011.** I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.

L'Agenzia delle entrate, quindi, ha precisato che, in sede di prima applicazione, cioè nella comunicazione da trasmettere entro il 2 aprile 2012, occorre tener conto anche dei finanziamenti e dei versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi di imposta, risultano ancora in essere nel periodo di imposta in corso alla data del 17 settembre 2012.

Tipologia di società

Un aspetto che, al momento, non è stato chiarito riguarda l'individuazione delle società obbligate alla comunicazione.
Infatti, mentre per il godimento dei beni si fa riferimento ai beni dell'impresa ed è quindi consequenziale ritenere che si tratti di società che dichiarano redditi di

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

impresa, nel caso dei finanziamenti e capitalizzazione il riferimento è fatto semplicemente alla "*società*".
Peraltro, dalla seguente altra risposta fornita dall'Agenzia delle entrate si evince il principio che la disciplina relativa ai finanziamenti e capitalizzazione è del tutto autonoma rispetto a quella dei beni di impresa in godimento ai soci.

Domanda
In ordine alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni l'obbligo sussiste solo se tali operazioni sono strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci o a prescindere da tale circostanza?
Risposta dell'Agenzia
I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.

Conseguentemente, tenendo conto delle finalità della disposizione, diretta a monitorare la situazione finanziaria dei soci, eventualmente necessaria per l'applicazione dell'accertamento sintetico a carico dei soci stessi, si ritiene che, salvo diverso possibile avviso dell'Agenzia, debbano essere dichiarati anche i finanziamenti e le capitalizzazioni delle società che dichiarano redditi diversi da quelli di impresa.

Società in contabilità semplificata

Il semplice riferimento alla "*società*" comprende, evidentemente, sia le società in contabilità ordinaria che quelle in contabilità semplificata, il che potrebbe causare qualche problema nel reperimento dei dati da comunicare.
In effetti, la comunicazione riguarda finanziamenti e capitalizzazioni in qualsiasi forma siano avvenuti, il che può essersi verificato anche in capo alla società in contabilità semplificata.
Si pensi alla possibilità che finanziamenti e capitalizzazioni possano, ad esempio, risultare da:

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- situazioni patrimoniali presentate per l'affidamento bancario, in cui a fronte di un ridotto capitale sociale sussiste un elevato valore dell'attivo non controbilanciato dai debiti verso terzi ma da finanziamenti o versamenti dei soci,
- situazioni patrimoniali presentate a fini bancari, in cui non risultano affatto indicate le perdite conseguite nel 2010 e dichiarate per tale annualità, ritenendosi tali perdite coperte da specifici versamenti effettuati nel corso del 2011.

In definitiva, anche le società in contabilità semplificata possono avere ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni dai propri soci e, pertanto, sono soggette, all'obbligo di comunicazione, anche in considerazione delle finalità delle norma dirette al controllo della capacità reddituale sintetica dei soci.

Periodo diverso dall'anno solare

Nel prevedere i termini per la trasmissione della comunicazione, il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate ha stabilito quanto segue:

- un termine a regime individuato nel 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta nel corso del quale sono concessi i beni in godimento ai soci (punto 3.4 del Provvedimento),
- il termine del 31 marzo 2012 (prorogato al 2 aprile 2012 intervenendo la scadenza di sabato) per la trasmissione della comunicazione in sede di prima applicazione, cioè per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della disciplina (punto 3.5 del Provvedimento).

Pur se i citati termini fanno riferimento ai beni concessi in godimento, si ritiene che debbano essere applicati anche con riferimento ai finanziamenti e capitalizzazioni ove non risultino beni di impresa concessi in godimento ai soci.

Per la concreta applicazione di tali norme, inoltre, occorre aver riguardo a quanto indicato nel punto 1.3 del Provvedimento ove si fa espresso riferimento al "*periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011*" che deve ritenersi quale periodo di prima applicazione della norma.

In pratica, tenendo conto della diversità dei periodi di imposta, i termini per la trasmissione della comunicazione risultano essere i seguenti:

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Periodi	
di prima applicazione (in corso al 17/09/2011) termine = 31 marzo successivo alla chiusura del periodo	precedenti termine = 2 aprile 2012

In ogni caso, ipotizzando un periodo di imposta corrispondente all'anno solare, deve essere ancora chiarito se occorre effettuare due diverse comunicazioni e, precisamente, una per il periodo 2011 e una per i periodi precedenti, come pare emergere dalla lettura del Provvedimento, oppure se è possibile trasmettere una sola comunicazione indicandovi le operazioni esistenti all'inizio del periodo di imposta.
La risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, prima riportata, fa intuire che si tratta di un'unica comunicazione il che pare del tutto logico.
Nel caso di periodo di imposta diverso dall'anno solare, invece, la questione si complica in quanto il termine per la trasmissione della comunicazione in sede di prima applicazione potrebbe addirittura intervenire prima della fine del periodo di imposta.
Sui veda, al riguardo, il seguente esempio:

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Periodo di imposta	Termine
01/07/2010-30/06/2011	Non dovrebbe essere effettuata alcuna trasmissione della comunicazione in quanto il periodo era già cessato alla data del 17 settembre 2011
01/07/2011-30/06/2012	2 aprile 2012 se considerato periodo di prima applicazione (ma in tal caso il termine risulterebbe precedente alla chiusura del periodo con evidenti inconvenienti) 31 marzo 2013 se considerato periodo a regime

Per semplificare la materia, sarebbe sufficiente che l'Agenzia confermi:

1. che l'obbligo riguarda solo il periodo in corso al 17 settembre 2011, indipendentemente se si tratta di anno solare o periodo diverso dall'anno solare, e non anche i periodi precedenti,
2. che la scadenza naturale di tale comunicazione rimane, per tutti, il 31 marzo dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo,
3. che la prima comunicazione deve comprendere i finanziamenti e le capitalizzazioni esistenti all'inizio del periodo in corso alla data del 17 settembre 2011,
4. nessuna comunicazione deve essere fatta per i periodi già chiusi alla predetta data del 17 settembre 2011.

Assenza di un importo minimo

La norma impone la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni senza prevedere alcun limite minimo per l'adempimento, sul presupposto che qualunque importo versato dal socio sia rilevante ai fini dell'eventuale determinazione sintetica del reddito dello stesso.

La mancata previsione di un importo minimo potrebbe causare qualche difficoltà operativa soprattutto alle società cooperative con un gran numero di soci.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Si pensi, infatti, alla prassi, abbastanza diffusa anche nelle cooperative, di procedere alla copertura delle perdite di esercizio mediante versamento di somme anche minime da parte dei soci.
E' evidente che, in una situazione similare, la comunicazione potrebbe comprendere anche centinaia di soci ognuno dei quali ha provveduto al versamento di poche decine di euro.
Né, allo stato attuale, pare possibile che l'Agenzia possa disporre l'esclusione delle operazioni di minimo importo in quanto, a parte la difficoltà di individuare un "minimo" importo, è evidente che la situazione complessiva del socio può essere correttamente esaminata solo ove si abbia riguardo all'insieme delle sue posizioni finanziarie e, quindi, anche alla presenza di uno o più versamenti di minimo importo.

Finanziamenti

I finanziamenti dei soci non dovrebbero comportare alcun particolare problema di individuazione, trattandosi di somme di denaro trasferite dai soci alla società a titolo di prestito fruttifero o infruttifero; in pratica, si tratta di somme per le quali esiste un obbligo di restituzione della società nei confronti dei soci e che normalmente sono rilevati alla voce D.3 del passivo dello stato patrimoniale (Debiti verso soci per finanziamenti).
I finanziamenti che devono essere comunicati non vanno confusi, pertanto, con altri eventuali debiti della società nei confronti dei soci.
Tali debiti possono essere relativi a situazioni non ancora regolarizzate sotto il profilo finanziario e possono, ad esempio, interessare: compensi non ancora corrisposti agli amministratori, dividendi non ancora riscossi, interessi su finanziamenti maturati ma non ancora corrisposti, altre competenze maturate e non ancora liquidate.
Tutti questi debiti sono rilevati in voci di bilancio diverse dalla voce D.3 del passivo dello stato patrimoniale e, non costituendo quindi finanziamenti dei soci, sono irrilevanti ai fini della predetta comunicazione.

Versamenti

Innanzitutto va rilevato che Giurisprudenza e Dottrina hanno sempre riconosciuto la legittimità di effettuare, a favore della società, versamenti a titolo diverso dal capitale sociale, in modo da non assoggettare tali versamenti ai vincoli di legge previsti per il capitale sociale.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Al riguardo, va ricordato che le due risposte fornite dall'Agenzia modificano in "*versamenti*" il termine "*capitalizzazioni*" riportato sia nella disposizione di legge che nel Provvedimento, essendo il termine "*versamenti*" quello più comunemente usato per indicare i versamenti effettuati dai soci a titolo diverso dal finanziamento.
In relazione alle voci del patrimonio netto, si osserva quanto segue.

- Versamenti di capitale sottoscritto

Allo stato attuale, devono essere comunicati anche i versamenti effettuati a seguito della sottoscrizione di capitale sociale, nonostante la sottoscrizione del capitale sociale possa già essere stata segnalata all'anagrafe tributaria dal notaio che ha stipulato l'atto di costituzione o di aumento del capitale.
In effetti, la disposizione che impone l'obbligo della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni non prevede alcuna esclusione soggettiva o oggettiva, di modo che, in mancanza di un espresso diverso orientamento dell'Agenzia, l'obbligo riguarda anche i versamenti relativi alle sottoscrizioni del capitale sociale.
L'esistenza, in capo a ciascun socio, di valori pressoché duplicati (una volta quelli sottoscritti e una volta quelli effettivamente versati) potrebbe creare qualche inconveniente al singolo socio nel senso di un suo inserimento fra i contribuenti non congrui all'accertamento sintetico; ma è evidente che, in sede di contraddittorio con l'ufficio, il socio non avrà comunque problemi a far constatare la duplicazione dei valori.

- Versamenti a titolo di sovrapprezzo

Anche i versamenti effettuati a titolo di sovrapprezzo delle azioni o quote sottoscritte sono soggetti all'obbligo di comunicazione, salvo che non venga prevista, come si auspica anche per la sottoscrizione del capitale sociale, la loro esclusione dalla comunicazione, risultando il sovrapprezzo già dalla delibera di aumento del capitale sociale e dalle conseguenti sottoscrizioni risultanti all'anagrafe tributaria.
In ogni caso, valgono le stesse considerazioni fatte per i versamenti conseguenti alle sottoscrizioni.

- Versamenti a fondo perduto o versamenti in conto capitale

Trattasi di versamenti effettuati in qualunque momento della vita della società, privi di una specifica finalità e senza che il socio abbia diritto al loro rimborso, essendo quindi acquisiti al patrimonio della società.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Civilisticamente, dal momento dell'effettuazione del versamento, "*cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata*" (Massime H.L.1 e I.K.1 del Comitato notarile del Triveneto).
Ciononostante, dal punto di vista tributario, tali versamenti devono essere ricondotti ai soci che li hanno effettuati in quanto, ove così non fosse, tutti i versamenti del genere risulterebbero esclusi dalla comunicazione.

- Versamenti in conto futuro aumento capitale
Trattasi di versamenti effettuati dai soci a favore della società e vincolati alla sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti.
Poiché, "*In linea di principio i "versamenti in conto futuri aumenti di capitale" possono essere effettuati anche da non soci*" (Massime H.L.2 e I.K.2 del Comitato notarile del Triveneto), occorre individuare con precisione il soggetto che ha effettuato tali versamenti.

- Copertura perdite in corso di formazione
Nella prassi può verificarsi la situazione in cui la società delibera, già nel corso dell'esercizio, la copertura di perdite in corso di formazione.
Secondo corrette modalità di rilevazione, i versamenti effettuati a fronte di tale non possono essere rilevati fra le sopravvenienze attive (come – purtroppo – talvolta capita di riscontrare), ma devono essere rilevati in un'apposita voce, denominata "Copertura perdite di esercizio" che rappresenta un sottoconto della voce A IX del netto patrimoniale (Utile o perdita dell'esercizio).
Tale modalità di rilevazione, peraltro, è stata espressamente prevista per la presentazione, in formato XBRL, del bilancio abbreviato per il 2010
Trattandosi, in ogni caso di versamenti effettuati dai soci, anche le coperture delle perdite in corso di formazione sono soggette all'obbligo di comunicazione.

- Copertura perdite di esercizi precedenti
Nel caso, invece, di copertura delle perdite degli esercizi precedenti, normalmente lo stato patrimoniale non evidenzia i versamenti effettuati a tale titolo essendo tali versamenti rilevati direttamente a contropartita delle perdite.
Ciò nonostante, trattandosi pur sempre di versamenti effettuati dai soci a favore della società, gli stessi sono comunque soggetti all'obbligo di comunicazione.
Nel caso in questione, però, normalmente la comunicazione da effettuare entro il prossimo 2 aprile riguarderà i soli versamenti effettuati nel corso del 2011 in quanto

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

non dovrebbe risultare, a tale titolo, alcun importo in essere alla data del 17 settembre 2011.
In pratica, i versamenti effettuati negli anni precedenti al 2011 a titolo di copertura di perdite conseguite dalla società non risultano affatto nel bilancio 2010 essendo stati già contabilizzati a contropartita delle perdite.
Un importo in essere alla data del 1° gennaio 2011 potrebbe ancora risultare ove in precedenza sia stata adottata la delibera di copertura della perdita cui non ha fatto seguito il relativo versamento.
In una simile situazione, allora, il bilancio 2010 evidenzierebbe un credito verso i soci per l'impegno dagli stessi assunto alla copertura delle perdite; il successivo versamento, se effettuato nel corso del 2011, è ordinariamente soggetto all'obbligo di comunicazione in quanto, a tal fine, rileva, l'effettività del versamento e non la semplice delibera assembleare.

Finanziamenti e versamenti ricevuti nel corso del periodo d'imposta
In due diverse risposte fornite durante gli incontri con la stampa specializzata, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la comunicazione relativa ai finanziamenti e versamenti riguarda quelli "*effettuati o ricevuti dai soci*".
Il riferimento ai finanziamenti e versamenti ricevuti dai soci è del tutto nuovo rispetto a quanto previsto dalla norma e nel Provvedimento e dovrebbe interessare più i finanziamenti che i versamenti; questi infatti, una volta effettuati, risultano acquisiti al patrimonio della società e la loro restituzione è solitamente subordinata ad una serie di adempimenti specifici (sussistenza di una esuberanza, delibera assembleare, ecc.).
In ogni caso, sii osserva che la nuova indicazione potrebbe risultare motivata da una finalità di organizzare meglio il controllo dei soci da parte dell'Agenzia delle entrate.
Si pensi, per fare un esempio, ad uno socio che effettua un finanziamento di 100 al quale, nel corso dello stesso anno, la società rimborsa una quota pari a 40.
E' evidente che, ai fini dell'accertamento sintetico del socio, entrambi gli importi (quello in uscita di 100 e quello in entrata di 40) assumono una certa rilevanza per l'Agenzia e dovrebbero, quindi, essere comunicati.
Sennonché la nuova indicazione fatta dall'Agenzia, pur se motivata da una finalità di controllo, di fatto si scontra con il tracciato obbligatorio della comunicazione.
Infatti, come pare evidente dalla visione del tracciato allegato al Provvedimento n. 166485, la comunicazione richiede un unico importo complessivo; pertanto, dovendo indicare un unico importo, nell'esempio fatto in precedenza, l'importo che si ritiene debba essere indicato è solo quello di 100 e non il netto di 60.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

E' solo in tal modo, infatti, che l'Agenzia ottiene il massimo delle informazioni possibili nel senso che, se si dovesse dichiarare semplicemente il netto di 60, un simile importo potrebbe non fare scattare alcun controllo di tipo sintetico a carico del socio; invece, comunicando l'importo di 100, sarà cura del socio dimostrare, eventualmente in sede di controllo, di aver ottenuto la restituzione di 40.
Pertanto, salvo una modifica del tracciato che vada comunque incontro alle esigenze informative dell'Agenzia, allo stato l'importo da dichiarare è quello (lordo) dei finanziamenti e versamenti realizzati.

Rinunce a finanziamenti e crediti

Nella pratica si verifica spesso la situazione in cui i soci rinunciano, in tutto o in parte, ai crediti vantati nei confronti della società, trasformandoli di fatto in versamenti a fondo perduto, copertura perdite, ecc.
Al riguardo, va rilevato che l'operazione di rinuncia è del tutto irrilevante ai fini della comunicazione in questione in quanto la rinuncia ai finanziamenti e la loro trasformazione in versamenti di fatto non comporta alcun incremento o decremento della somma comunque versata dalla socio; peraltro, anche il tracciato della comunicazione richiede, in relazione a ciascun socio, l'indicazione di un solo importo, senza specificare la parte rappresentata dai finanziamenti e quella rappresentata dai versamenti.
Al contrario, l'operazione diventa rilevante quando la rinuncia ha per oggetto altri crediti che il socio vanta a favore della società; in tal caso, infatti, si verifica la trasformazione di un "debito diverso" in versamenti a fondo perduto o a copertura perdita.
In alcuni casi, però, la rinuncia non ha ad oggetto un vero e proprio credito, ma situazioni non ancora regolarizzate sotto il profilo finanziario e possono, come si è detto in precedenza, interessare: compensi non ancora corrisposti agli amministratori, dividendi non ancora riscossi, interessi su finanziamenti maturati ma non ancora corrisposti, altre competenze maturate e non ancora liquidate.
In simili situazioni, quindi, "*la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta.*"(circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, par. 3.20).
In altri termini, la rinuncia al credito deve seguire necessariamente l'incasso giuridico di quanto vantato dal socio, il che, come pare evidente, lo agevola

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

senz'altro ai fini della determinazione sintetica del reddito; in pratica, il socio risulta aver "incassato" i dividendi, interessi, ecc., e solo successivamente la stessa somma (al netto quindi dell'eventuale ritenuta a titolo di acconto o di imposta) può essere "versata" a favore della società.

Modifiche nella titolarità delle partecipazioni sociali

Sono frequenti i casi in cui si procede al trasferimento di partecipazioni sociali in presenza di precedenti finanziamenti dei soci.

Al riguardo, occorre esaminare attentamente il relativo atto (compravendita, conferimento, ecc.) per verificare se il trasferimento della partecipazione ha comportato anche il trasferimento del credito dal vecchio al nuovo socio, oppure se il finanziamento permane in capo in capo al vecchio socio non più in tale qualità ma in qualità di finanziatore.

Nel primo caso, quindi, al momento dell'intervenuta conoscenza del trasferimento della partecipazione, la società deve aver rilevato nella propria contabilità il trasferimento del finanziamento dal vecchio al nuovo socio.

Nel secondo caso, invece, poiché il debito è ancora riferibile all'ex socio, la società deve aver rilevato nella propria contabilità il trasferimento del debito dalla voce D.3 del passivo dello stato patrimoniale (Debiti verso soci per finanziamenti) alla voce D.5 (Debiti verso altri finanziatori).

Allo stesso modo dei finanziamenti, il trasferimento della partecipazione potrebbe comportare conseguenze anche nella titolarità delle capitalizzazioni in essere.

In definitiva, se il trasferimento della partecipazione è avvenuto nel corso del 2011, la comunicazione potrebbe allora interessare sia il dante causa che l'avente causa se entrambi hanno effettuato versamenti e capitalizzazioni

Infatti, oltre ad aver eventualmente effettuato nel corso del 2011 finanziamenti e capitalizzazioni, il vecchio socio potrebbe essere interessato dalle operazioni in essere nel periodo di imposta, cioè dovrebbe essere segnalato per le operazioni alla data del 1° gennaio 2011, mentre il nuovo socio potrebbe essere interessato solo se risulta aver effettuato versamenti e capitalizzazioni nel corso dello stesso anno e non anche per i valori compresi nel prezzo corrisposto per la partecipazione.

In altri termini, deve ritenersi del tutto esclusa la sussistenza di un obbligo a carico della società di comunicare il trasferimento dei finanziamenti e capitalizzazioni dall'uno all'altro; questi risulteranno comunque compresi nella regolazione finanziaria del trasferimento e risulteranno, pertanto, già note all'Agenzia a seguito della intervenuta registrazione dell'atto di trasferimento.

L'obbligo della società rimane, quindi circoscritto:

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- alle sole operazioni di cui la stessa è destinataria,
- alle operazioni già in essere all'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 17 settembre 2011.

Reperibilità dati relativi alle operazioni in essere

L'obbligo di indicare, quindi, i dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ancora in essere nel periodo di imposta in corso alla data del 17 settembre 2011 (per la maggior parte delle società si tratta dei dati al 1° gennaio 2011), impone un attento monitoraggio per acquisire i dati da comunicare.

Peraltro, tenuto conto che i finanziamenti e le capitalizzazioni in essere possono trovare origine in anni lontanissimi, potrebbe non essere sempre agevole acquisire la certezza della riferibilità delle operazioni ai singoli soci.

In ogni caso, stante l'obbligo della conservazione delle scritture contabili per almeno dieci anni dall'ultima registrazione (art. 2220 codice civile) se non per il diverso e maggior termine della definizione degli accertamenti (art. 22 DPR n. 600/1973), nella generalità dei casi non dovrebbe essere particolarmente arduo acquisire i dati necessari.

In mancanza di tali dati a causa della mancanza di contabilità (esempio: contabilità semplificata, perdita della contabilità per eventi atmosferici, ecc.) o a causa di rilevazioni effettuate in modo non corretto (esempio: unica voce per tutti i finanziamenti dei soci), non è consentito attribuire le operazioni in essere ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale; infatti, l'attribuzione – per semplicità - proporzionale delle operazioni in essere potrebbe configgere con la tracciabilità e la congruità delle stesse operazioni.

In altri termini, non si può dire che un finanziamento spetta per 100 al socio A se il socio ha effettivamente versato solo 50, come potrebbe essere possibile provare con documenti (bonifici, ecc.).

D'altro canto, in mancanza di elementi che assicurino la tracciabilità delle operazioni, non si può dire che un finanziamento spetta per 100 al socio A se il socio A ha avuto o ha una ridotta capacità reddituale e finanziaria, tale da non consentire il finanziamento o la capitalizzazione in questione.

Resta, quindi, forte l'impegno della società di addivenire, nei casi di mancanza della contabilità, ad una ricostruzione che sia la più fedele possibile al fine di evitare una serie di inconvenienti ai soci ed alla stessa società; infatti, la mancanza dei requisiti di tracciabilità e congruità, potrebbe indurre l'Agenzia delle entrate a riqualificare come "*ricavi in evasione*" i versamenti e i finanziamenti privi di tali caratteristiche.

Il monitoraggio delle operazioni in essere potrebbe essere anche l'occasione per fare una sorta di inventario di quanto è stato fin qui fatto dalla società.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Ad esempio, una particolare attenzione dovrebbe essere posta dalla società se, nell'individuazione dei finanziamenti in essere nel periodo di imposta in corso alla data del 17 settembre 2011, risultino finanziamenti effettuati oltre cinque anni.
In alcuni casi, infatti, in simili situazioni l'Agenzia delle entrate ha ritenuto già intervenuta la prescrizione ordinaria quinquennale e, conseguentemente, ha riqualificato tali finanziamenti ultraquinquennali come sopravvenienze attive della società, con l'ulteriore conseguenza che, non essendo tali sopravvenienze originate da espresse rinunce da parte dei soci, non si rende applicabile l'art. 88, comma 4, del TUIR che non considera sopravvenienze attive tassabile le rinunce a precedenti crediti da parte dei cosi.

In ogni caso, una volta effettuato il monitoraggio, per l'attribuzione delle operazioni in essere ai singoli soci potrebbe essere opportuno utilizzare un apposito prospetto che cristallizzi la situazione all'inizio del periodo d'imposta in corso alla data del 17 settembre 2011; un esempio di tale prospetto è quello sotto riportato:

Monitoraggio finanziamenti e versamenti dei soci alla data del 1° gennaio 2011				
Nome	**Finanziamenti (anche postergati)**	**Versamenti in conto capitale**	**……**	**……**
Socio A				
……				
Totale da bilancio 2010				

Prospetto riepilogativo

Per agevolare il lavoro, potrebbe risultare utile la redazione di un prospetto che riporti le operazioni esistenti all'inizio del periodo, quelle realizzate nello stesso e i dati finali, da aggiornare eventualmente nel tempo.
Un esempio di compilazione è quello qui riportato:

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Prospetto finanziamenti e versamenti dei soci – Anno 2011				
Nome 1	Situazione al 01/01/2011 2	Effettuati nel corso del 2011 3	Restituiti o modifiche nel corso del 2011 4	Situazione al 31/12/2011 5
Socio A: - finanziamenti - versamenti di cui copertura perdita	30.000 10.000	5.000 0 1.000	0 0	35.000 10.000 1.000
Socio B: - finanziamenti - versamenti di cui copertura perdita	0 10.000	0 0 1.000	0 0	0 10.000 1.000
Totali: - finanziamenti - versamenti di cui copertura perdita	30.000 20.000	5.000 0 2.000	0 0	35.000 20.000 1.000

Per la compilazione del prospetto, possono valere le seguenti avvertenze:

- colonna 2: serve la preventiva compilazione del prospetto riportato nel paragrafo sulla reperibilità dei dati relativi alle operazioni in essere;
- colonna 4: la colonna indica non solo le eventuali restituzioni ma anche le eventuali modifiche intervenute; tali modifiche possono essere causate dalla perdita di qualifica di socio e dalla permanenza del debito, originariamente come finanziamento soci, modificato in debiti verso altri finanziatori, ecc.

Sanzione applicabile

Il citato comma 36-sexiesdecies prevede l'irrogazione delle seguenti sanzioni :

- sanzione amministrativa del 30% della differenza fra il valore di mercato del bene del godimento e il corrispettivo annuo nei casi di omessa o infedele comunicazione dei beni di impresa concessi in godimento ai soci e contemporanea, in caso di mancato rispetto della disciplina relativa alla indeducibilità dei costi e alla tassazione del reddito diverso in capo al socio;
- sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2065, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 471/1997, nei casi di omessa o infedele comunicazione

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dei beni di impresa concessi in godimento ai soci, in caso di corretta applicazione della disciplina.

Null'altro è previsto in termini di sanzione e, in particolare, non è prevista alcun sanzione relativamente al caso di omessa o infedele comunicazione relativa ai finanziamenti.

Al riguardo, non si ritiene nemmeno applicabile la predetta sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2065.

Secondo la circolare n. 27/IR del 2 febbraio 2012 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non sembra "*applicabile alcuna sanzione in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni, essendo in tali ipotesi irrilevante la differenza tra il corrispettivo ed il valore di mercato nonché l'eventuale adeguamento alle relative previsioni normative*."

In realtà, poiché la citata sanzione si rende applicabile in tutti i casi di "*omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria*", come previsto espressamente dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 471/1997, nel caso in questione la sanzione risulterebbe non applicabile in quanto la comunicazione dei finanziamenti e dei versamenti non è prevista dalla legge ma da un semplice provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

23 febbraio 2012
Vito Dulcamare

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente